



FISCO LAVORO CONTABILITÀ FINANZIAMENTO IMPRESA BILANCIO

*Rassegna stampa settimanale a cura di DATAPRIME
fonte IPSOA Quotidiano*



— In questo numero —

FISCO

SUPERBONUS E PLUSVALENZE SU IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTI AGEVOLATI: GLI ASPETTI CONTROVERSI

OPERATORI IN CRIPTOVALUTE: REGIME TRANSITORIO FINO AL 30 GIUGNO 2026

CONTROLLO PREVENTIVO PER I MODELLI 730/2025 CON ESITO A RIMBORSO: IN QUALI CASI?

FRAZIONAMENTO DEI TERRENI: GESTIONE TELEMATICA DAL 1° LUGLIO 2025

GASOLIO COMMERCIALE NEL TRASPORTO: COME CHIEDERE IL RIMBORSO DEL SECONDO TRIMESTRE 2025



sommario

SUPERBONUS E PLUSVALENZE SU IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTI AGEVOLATI: GLI ASPETTI CONTROVERSIVI

Con un documento del 1° luglio 2025, CNDCEC e FNC esaminano, nell'ambito del superbonus, la nuova fattispecie impositiva (introdotta a partire dal 1° gennaio 2024 fra i redditi diversi) costituita dalle plusvalenze su cessioni di immobili oggetto di interventi agevolati con il superbonus conclusi da non più di 10 anni. L'analisi tocca, in particolare, alcune questioni di non immediata e univoca interpretazione

Il CNDCEC e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il documento "La tassazione delle plusvalenze su immobili oggetto di interventi agevolati con il c.d. "Superbonus": aspetti controversi", del 1° luglio 2025.

Il documento esamina la nuova fattispecie impositiva (introdotta a partire dal 1° gennaio 2024 fra i redditi diversi - art. 1, commi 64-66, legge n. 213/2023) costituita dalle plusvalenze su cessioni di immobili oggetto di interventi agevolati con il superbonus conclusi da non più di 10 anni e, in particolare, alcune questioni di non immediata e univoca interpretazione. Attraverso questo documento i Commercialisti fanno chiarezza sugli aspetti più controversi della norma. In particolare, sono dedicati approfondimenti alle seguenti tematiche:

- immobile acquisito per successione e successivamente oggetti di interventi superbonus;
- immobile acquistato fruendo del sismabonus acquisti in versione superbonus;
- interventi superbonus effettuati dal donante
- immobile oggetto di interventi superbonus senza trasformazione urbanistica e edilizia;
- cessione dell'immobile antecedentemente alla fine dei lavori;
- cessione tramite il contratto di rent to buy.

OPERATORI IN CRIPTOVALUTE: REGIME TRANSITORIO FINO AL 30 GIUGNO 2026

Proroga al 30 giugno 2026 per il regime transitorio per gli operatori in criptovalute. Lo prevede il decreto Economia (D.L. n. 95/2025), che rinvia al 30 dicembre 2025 anche il termine per presentare l'istanza di autorizzazione prevista dal MICAR. Lo rende noto l'OAM con comunicato stampa del 1° luglio 2025, che ha anche stabilito i contributi relativi all'invio dei flussi informativi fino al terzo trimestre 2025

Con l'entrata in vigore, dal 1° luglio 2025, del decreto Economia (D.L. n. 95/2025), è stato prorogato al 30 giugno 2026 il regime transitorio per gli operatori in criptovalute. L'art. 10 del decreto rinvia al 30 dicembre 2025 anche il termine per presentare l'istanza di autorizzazione prevista dal MiCAR.

Lo ha sottolineato l'Organismo Agenti e Mediatori con un comunicato stampa del 1° luglio 2025.

Per effetto del D.L. n. 95/2025, dunque, le persone giuridiche regolarmente iscritte nel Registro VASP al 27 dicembre 2024 potranno presentare istanza di autorizzazione come CASP ai sensi del Regolamento MiCA, entro il 30 dicembre 2025 (termine precedentemente fissato al 30 giugno 2025) e continuare a prestare servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale fino al rilascio o al diniego dell'autorizzazione e comunque non oltre 30 giugno 2026. Si tratta, pertanto, di una proroga di 6 mesi rispetto al precedente termine del periodo transitorio fissato al 30 dicembre 2025. Il decreto Economia stabilisce, inoltre, che potranno usufruire del regime transitorio anche le persone giuridiche che appartengono al medesimo gruppo di una società che ha presentato istanza di autorizzazione ai sensi del Regolamento MiCA. Viene, infine, prorogato l'obbligo di trasmissione all'OAM dei flussi informativi da parte dei VASP fino ai dati relativi al terzo trimestre 2025. Per coprire i relativi costi, l'OAM ha aggiornato la circolare n. 55/24 con la quale è stato mantenuto invariato il contributo variabile richiesto per ciascun cliente comunicato (pari a 0,08 euro).

In caso di trasmissioni con numero di clienti da 1 fino a 500, si applica una franchigia di 40 euro per la quota variabile del corrispondente trimestre di riferimento.

Il contributo variabile relativo al secondo e terzo trimestre 2025 dovrà essere corrisposto rispettivamente entro il 18 agosto 2025 e il 17 novembre 2025, attraverso la piattaforma PagoPa.

CONTROLLO PREVENTIVO PER I MODELLI 730/2025 CON ESITO A RIMBORSO: IN QUALI CASI?

Con provvedimento del 1° luglio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha definito i criteri di selezione delle dichiarazioni modello 730/2025 con esito a rimborso da sottoporre a controllo preventivo. In particolare, la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti è considerata un elemento di incoerenza

L'Agenzia delle Entrate ha definito, con provvedimento del 1° luglio 2025, i criteri di selezione delle dichiarazioni modello 730/2025 con esito a rimborso da sottoporre a controllo preventivo. L'art. 5, comma 3-bis, D.Lgs. n. 175/2014, introdotto dall'art. 1, comma 949, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), prevede che "nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta

che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l'Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi".

Per effetto del richiamo all'art. 5, comma 3-bis, contenuto nell'art. 1, comma 4,

D.Lgs. n. 175/2014, i controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate tramite CAF o professionisti abilitati.

Pertanto, l'Agenzia delle Entrate ha ora approvato i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2025 con esito a rimborso. In particolare, gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2025 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, sono individuati:

- nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente,
- nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche;
- nella presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti

FRAZIONAMENTO DEI TERRENI: GESTIONE TELEMATICA DAL 1° LUGLIO 2025

Con un comunicato stampa del 1° luglio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che il deposito presso i Comuni degli atti di aggiornamento di frazionamento dei terreni, che prima doveva essere effettuato dal tecnico incaricato dal proprietario, verrà ora gestito telematicamente dalle Entrate. A questo scopo, è stato aggiornato il pacchetto Pregeo (versione 10.6.5) e sono stati implementati alcuni servizi del Portale. La novità è stata introdotta dal decreto Adempimenti tributari (D.Lgs. n. 1/2024) e resa

operativa dal provvedimento del 30 dicembre 2024, che ne ha fissato l'avvio a luglio 2025.

Con comunicato stampa del 1° luglio 2025 riguardante gli atti di frazionamento dei terreni, l'Agenzia delle Entrate informa che sono trasmessi in digitale dall'Agenzia ai Comuni gli atti di frazionamento dei terreni, cioè i documenti che attestano la suddivisione di un lotto in due o più porzioni, per la successiva registrazione negli archivi del Catasto. Con la nuova modalità telematica, sarà direttamente l'Agenzia a mettere a disposizione i documenti sul "Portale dei Comuni" e non più il tecnico a dover depositare l'atto presso l'ente locale. La novità è ora operativa insieme alla versione aggiornata di Pregeo, il software che i professionisti abilitati (architetti, ingegneri, geometri etc.) utilizzano per comunicare all'Agenzia le variazioni sui terreni. La novità comporta che il deposito presso i Comuni degli atti di aggiornamento, che prima doveva essere effettuato dal tecnico incaricato dal proprietario, verrà ora gestito telematicamente dalle Entrate. A questo scopo, è stato aggiornato il pacchetto Pregeo (versione 10.6.5) e implementati alcuni servizi del Portale. La novità è stata introdotta dal decreto Adempimenti tributari (D.Lgs. n. 1/2024) e resa operativa da un provvedimento del 30 dicembre 2024, che ne ha fissato l'avvio a luglio 2025. La nuova modalità di deposito alleggerisce gli adempimenti a cura dei tecnici professionisti e ottimizza il flusso di informazioni verso i Comuni, che potranno attivare le verifiche urbanistiche di competenza relative ai frazionamenti approvati dall'Agenzia e registrati negli archivi catastali.

GASOLIO COMMERCIALE NEL TRASPORTO: COME CHIEDERE IL RIMBORSO DEL SECONDO TRIMESTRE 2025

Con un'informativa del 26 giugno 2025 l'Agenzia delle Dogane ha fornito indicazioni sui benefici per il gasolio commerciale utilizzato nel settore del trasporto e il rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel secondo trimestre dell'anno 2025. Sul sito Internet dell'Agenzia è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al secondo trimestre 2025. La dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale può essere presentata dal 1° al 31 luglio 2025

Con un'informativa del 26 giugno 2025 l'Agenzia delle Dogane ha fornito indicazioni sui benefici sul gasolio commerciale utilizzato nel settore del trasporto e il rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel secondo trimestre dell'anno 2025. Per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2025, la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall'art. 24-ter, D.Lgs. n. 504/1995 può essere presentata dal 1° luglio al 31 luglio 2025. Sul sito delle Dogane è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa

della dichiarazione relativa al secondo trimestre 2025. Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale - E.D.I., per le cui modalità di utilizzo si rinvia al paragrafo V, si rappresenta che la circolare n. 11/D del 2025 prot. n. 297622/RU del 26 maggio 2025 ha previsto la possibilità di trasmettere a mezzo PEC all'Ufficio delle dogane territorialmente competente la dichiarazione trimestrale di rimborso, resa ai sensi degli articoli 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta secondo le regole di cui al par. I della medesima Circolare, accludendo il file in formato ".dic" che ne riproduce integralmente il contenuto.

I soggetti che, oltre a non fare ricorso al Servizio Telematico Doganale, non avessero la PEC o si trovassero impossibilitati ad utilizzare la stessa, possono, in via del tutto residuale, trasmettere la dichiarazione di rimborso in forma cartacea, resa ai sensi degli articoli 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, unitamente ad un supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) contenente il predetto file.

Per il periodo 1° aprile - 14 maggio 2025 (I° periodo di consumo), è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio commerciale (Quadro A-1 della dichiarazione).

Per il periodo 15 maggio - 30 giugno 2025 (II° periodo di consumo):
- è pari a 229,18 euro per mille litri di gasolio e/o di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotattamento (HVO) che NON soddisfano le condizioni di cui di cui all'art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota normale di 632,40 € per mille litri) che grava su tali carburanti, (Quadro A2 della dichiarazione);

- è pari a 214,18 euro per mille litri di soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotattamento (HVO) che soddisfano le condizioni di cui all'art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, tenuto conto della minore accisa (aliquota ridotta di 617,40 € per mille litri) che grava su tali carburanti (Quadro A-3 della dichiarazione). Per il godimento dell'agevolazione con il modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo 6740.

I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell'anno 2025 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2026.





Genya



Valore | Semplicità | Innovazione

Il software in cloud con il Cliente al centro: condivisione di dati e informazioni, analisi e report avanzati con un'interfaccia chiara e innovativa.

Più produttività con una gestione delle attività contabili e fiscali semplificata.

Più velocità con un'unica soluzione per la condivisione di report e documenti con colleghi e clienti. Più tempo da dedicare alla consulenza strategica





ARCA

EVOLUTION

Semplice e modulare,
scegli la soluzione ERP
giusta per la tua azienda

dataprime NEWS



con **Te** nel lavoro di tutti i giorni



Dataprime S.r.l.
www.dataprime.it
info@dataprime.it

Rende (CS)
Via Panagulis, 32/36
Tel 0984 462018

Catanzaro
Viale Magna Grecia, 298
Tel 0961 024370

Reggio Calabria
Via Labocchetta, 7
Tel 0965 890809

Catania
Corso Italia, 135
Tel 0965 890809

IPSOA **QUOTIDIANO**

